

RIDETERMINAZIONE FOI: FAQ MEF A SEGUITO DEL WEBINAR 24 OTTOBRE 2025

Si riportano nel presente documento i chiarimenti elaborati dal MEF – Ragioneria Generale dello Stato a seguito delle domande pervenute nel corso del webinar organizzato in collaborazione con ANCI e UPI il 24 ottobre 2025.

COME SI ACCEDE ALLA PROCEDURA DI RIDETERMINAZIONE	Accedendo alla piattaforma ReGiS e selezionando l'applicazione "Procedura di Rideterminazione – Soggetto Attuatore", disponibile nel catalogo "Richieste di Rideterminazione FOI", i soggetti attuatori possono presentare una domanda di rideterminazione del contributo fino ad un massimo dell'80% del contributo FOI già assegnato. La tile su REGIS sarà attiva, per i soggetti attuatori, fino alla data del 20 novembre 2025. Seguirà l'apertura della tile per la validazione delle domande di rimodulazione da parte delle amministrazioni titolari.
A QUALI INTERVENTI è DESTINATA LA PROCEDURA DI RIDETERMINAZIONE	Interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, già beneficiari del FOI, di titolarità degli enti locali. NON SONO AMMISSIBILI: <ul style="list-style-type: none">• interventi non beneficiari del FOI;• interventi definanziati dal PNRR e PNC (decreto RGS 145 del 2025);• interventi per i quali, con decreto RGS, si è preso atto della rinuncia al FOI (decreto RGS n. 197 del 2024 e decreto RGS n. 104 del 2025)

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA	<p>La procedura di rideterminazione di cui all'articolo 26, comma 7-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è destinata esclusivamente agli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento della voce "lavori" del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezziari vigenti al momento della pubblicazione dei bandi di gara.</p> <p>Si tratta dell'aggiornamento del quadro economico da effettuare prima di porre a gara l'opera, sulla base dei prezziari in vigore al momento dell'avvio della gara. Nello specifico, prima di pubblicare il bando di gara per l'intervento, l'ente doveva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare il fabbisogno finanziario applicando i prezziari aggiornati alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento e alle altre voci del medesimo quadro economico, funzionalmente collegate; • presentare richiesta di assegnazione al FOI per il fabbisogno emergente, al netto delle eventuali somme a disposizione; • avviare la procedura di affidamento dei lavori dell'opera, con l'importo di gara aumentato del FOI, sulla base del decreto di assegnazione provvisoria delle risorse. <p>Se la voce "lavori" del quadro economico non è stata aggiornata, come sopra descritto, al fine di confermare il contributo FOI (nella misura al massimo pari all'80%) il medesimo Ente deve procedere alla rideterminazione.</p> <p>Se invece l'importo di gara tiene conto del contributo FOI, non sono previsti adempimenti in capo all'ente. Il FOI già assegnato non viene modificato. La <i>tile</i> "Procedura di rideterminazione-Soggetto attuatore" permette comunque di trasmettere una domanda con la quale si conferma l'aggiornamento del quadro economico posto a base di gara, che, in questo caso, non è obbligatoria.</p>
--	---

	<p>QUALI PREZZARI ANDAVANO UTILIZZATI PER AGGIORNARE IL QUADRO ECONOMICO</p> <p>Per quanto riguarda le procedure di assegnazione relative al 2022, si rinvia ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto – legge n. 50 del 2022 che hanno stabilito quali prezzari andavano utilizzati per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, definendo altresì la disciplina applicabile nelle more della determinazione dei prezzari regionali.</p> <p>Per quanto riguarda le procedure di assegnazione relative al 2023, si rinvia ai commi 371 e 372, articolo 1, della legge di bilancio n. 197 del 2022 che ha dettano analoghe disposizioni per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nel 2023.</p>
<p>REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI RIDETERMINAZIONE DEL FOI</p>	<p>L'ente può presentare domanda in caso sussistano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mancato aggiornamento della voce “lavori” del quadro economico posto a gara adeguato sulla base dei prezzari vigenti al momento dell'avvio della procedura di affidamento; 2) presenza di esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera; 3) presenza su ANAC della data di aggiudicazione dei lavori (data ultima ammissibile: 10 agosto 2025). <p>La domanda, che attesta la presenza dei requisiti, deve essere firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato.</p>

<p>COME FACCIO A CAPIRE SE HO AGGIORNATO I QUADRI ECONOMICI E DEVO PRESENTARE DOMANDA DI RIMODULAZIONE DEL FOI</p>	<p>Il FOI, istituito dall'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito (con modificazioni) dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha avuto lo scopo di fronteggiare l'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici e adeguare la base d'asta dell'opera da porre a gara.</p> <p>Pertanto, il FOI ha lo scopo di adeguare ex ante il costo complessivo dell'opera al prezzario aggiornato.</p> <p>L'Ente - prima di pubblicare il bando di gara per l'intervento in questione - avrebbe dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuare il fabbisogno finanziario applicando i prezzari aggiornati alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento e alle altre voci del medesimo quadro economico, funzionalmente collegate; • presentare richiesta di assegnazione al FOI per il fabbisogno emergente, al netto delle eventuali somme a disposizione; • avviare la procedura di affidamento dei lavori dell'opera, con l'importo di gara aumentato del FOI, sulla base del decreto di assegnazione provvisoria delle risorse. <p>Ciò premesso, si rimette alla valutazione dell'Ente e all'Amministrazione titolare di riferimento il corretto utilizzo delle risorse FOI assegnate.</p> <p>Resta fermo che laddove l'Ente non avesse correttamente utilizzato le risorse FOI assegnate è possibile accedere alla procedura in corso.</p> <p>Si precisa, infine, che laddove l'Ente avesse allocato il FOI nella voce "altro" del quadro economico, senza adeguare, di fatto, il medesimo quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, al fine di confermare il contributo FOI (nella misura al massimo pari all'80%) il medesimo Ente deve procedere alla rideterminazione.</p>
---	---

COME SI CALCOLA L'IMPORTO DEL FOI RIDETERMINATO E COME PUO' ESSERE UTILIZZATO	<p>L'importo del FOI rideterminato è pari al massimo all'80% del contributo assegnato. Il contributo rideterminato può essere utilizzato solamente, come prescritto dall'articolo 26, comma 7-quinquies, del DL n. 50 del 2022, per <i>"esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera posta a gara"</i>.</p>
QUALE DATA DI AGGIUDICAZIONE DEVO CONSIDERARE?	<p>La data di aggiudicazione riportata nel corredo informativo del CIG su ANAC, che deve essere ricompresa nel periodo 18 maggio 2022 - 10 agosto 2025. Con riferimento agli Accordi Quadro, la data di aggiudicazione da prendere in considerazione è quella associata al CIG discendente (cosiddetto CIG "figlio")</p>
COSA FARE CON RIFERIMENTO AGLI ACCORDI QUADRO 2022 E 2023	<p><u>Interventi AQ 2022</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="601 981 2048 1192">a. le risorse derivanti dal FOI potranno essere impiegate esclusivamente per fronteggiare l'incremento tra le risorse già assegnate dai Ministeri al Soggetto Attuatore per l'opera e il costo di detta opera risultante dall'applicazione del Prezzario Infrannuale (2022), al netto delle risorse di cui all'articolo 26, co. 6, del D.L. n. 50/2022, che era vigente sino alla emanazione del Prezzario Ordinario 2023; <li data-bbox="601 1203 2048 1319">b. l'eventuale delta in aumento, tra il costo dell'opera calcolato in base al Prezzario Infrannuale (2022), coperto dal FOI, e il costo calcolato in base al Prezzario Ordinario 2023 dovrà essere coperto dal Soggetto Attuatore con risorse proprie.

	<p><u>Interventi AQ 2023</u></p> <p>a. le risorse derivanti dal FOI potranno essere impiegate esclusivamente per fronteggiare l'incremento tra le risorse già dai Ministeri al Soggetto Attuatore per l'opera e il costo di detta opera risultante dall'applicazione del Prezzario (2023), di cui all'articolo 1, commi 371 e 378, legge n. 197 del 2022, al netto delle risorse di cui all'articolo 26, co. 6, del D.L. n. 50/2022;</p> <p>b. l'eventuale delta in aumento, tra il costo dell'opera calcolato in base al Prezzario (2023), coperto dal FOI, e il costo calcolato in base al Prezzario Ordinario 2024 dovrà essere coperto dal Soggetto Attuatore con risorse proprie.</p> <p>Ciò premesso, laddove l'operato dell'Ente non fosse coerente con quanto sopra rappresentato, il medesimo Ente è tenuto ad accedere alla procedura di rideterminazione di cui all'articolo 26, comma 7-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.</p>
<p>SE IL FOI ASSEGNATO NON È NECESSARIO</p>	<p>Nel caso in cui l'Ente non avesse, ad oggi, necessità del FOI per coprire le esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, il medesimo ente può inoltrare formale rinuncia all' Amministrazione titolare e alla casella istituzionale fondo.opereindifferibili@mef.gov.it.</p> <p>Al fine dell'emanazione del decreto di presa d' atto delle rinunce al contributo FOI è, comunque, necessario che l'Amministrazione titolare degli interventi trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento RGS una comunicazione formale della rinuncia.</p>